

- Modifiche al libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari - Documento di consultazione

Data: 28/07/2017

#### OSSERVAZIONI

Premessa : credo che avere inserito nello stesso Albo, pur se in sezioni separate, soggetti che, di fatto, svolgono attività diverse (promotori finanziari ora denominati consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che, di fatto, si occupano di intermediazione finanziaria .....consulenti indipendenti, ora denominati consulenti finanziari autonomi, che NON si occupano di intermediazione finanziaria che, anzi, è loro vietata) possa ingenerare confusione nel "consumatore medio" e non favorisca il processo di "educazione finanziaria" di cui tanto si parla . Nessun consumatore si premura di leggere il mandato di un consulente abilitato all'offerta fuori sede e di confrontarlo con il contratto che un consulente autonomo propone ai clienti e, dunque, il consumatore/risparmiatore medio non è in grado di comprendere le diversità di due soggetti che, per brevità e opportunità, tenderanno a chiamarsi, entrambi, "consulente finanziario"; immagino non fosse e non sia questo l'intento del regolatore ma questo è un concreto rischio che i risparmiatori corrono e che si aggiunge a tutti gli altri.

Detto ciò, non ho osservazioni da fare ai singoli punti della normativa in consultazione ma qualche osservazione/riflessione da proporre sull'intero impianto delle regole per la parte che riguarda i "consulenti autonomi"; considerando che la consulenza autonoma può essere esercitata, oltre che da persone giuridiche, anche da persone fisiche e che il "consulente autonomo" non entra in contatto con i denari del cliente, auspicherei che le attività con un limitato giro d'affari ed una struttura minima (probabilmente proprio quelle dei consulenti persona fisica) fossero sottoposte a doveri di compliance meno onerosi, sia dal punto di vista dei costi che da quello delle procedure, rispetto a quelli previsti per attività più strutturate. Ritengo che sia ingiustificato che un Professionista che si occupa prevalentemente di clientela retail, non si occupa di trading e non cura operazioni sofisticate debba sottostare a regole di compliance uguali o simili a quelle richieste a chi offre servizi a detentori di grandi patrimoni, a chi è solito fare operazioni complesse e ha un giro d'affari 10/100/1000 volte maggiore rispetto a quello di un piccolo business. A questo proposito segnalò le iniziative prese, recentemente, dal legislatore, nei confronti delle BCC, alle quali è stato consentito un trattamento normativo diversificato rispetto ad altre banche proprio in considerazione del diverso impatto che hanno sul mercato; perché non considerare, anche per il caso dei consulenti autonomi, una diversificazione dei "pesi" di compliance correlati al giro d'affari e alle diverse attività svolte?

Penso che la figura del Consulente finanziario autonomo (quindi non facente parte di una rete), con un limitato giro d'affari, sia destinata scomparire se la sua attività sarà gravata da regole e oneri di compliance insostenibili, che ingrasseranno i providers di tools di compliance e aggraveranno i costi che saranno ribaltati sui clienti: se ciò dovesse accadere non penso sarebbe vantaggioso per i consumatori/risparmiatori, soprattutto per le classi sociali meno abbienti e meno appetibili per la grande impresa e ciò sarebbe socialmente dannoso perché quella fascia di consumatori perderebbe l'opportunità di avere un confronto/servizio che le grandi organizzazioni non offrono a clientela retail che è, probabilmente, quella più bisognosa di protezione.

Se ciò dovesse accadere, quasi certamente, un discreto numero di Professionisti, magari avanti con gli anni o molto giovani, verrebbe espulso dal mercato, non per incapacità ma solo per impossibilità di rispettare oneri di compliance sproporzionati rispetto al business prodotto e ai rischi che i clienti di questi Professionisti vanno incontro (sottolineo il fatto che la concretizzazione delle raccomandazioni del consulente autonomo viene poi fatta a discrezione del cliente che, presso l'intermediario da lui scelto, è stato già profilato, con tutto ciò che ne consegue).

Se la richiesta di una normativa, stabile, di favore per tutti i consulenti autonomi non dovesse trovare accoglimento, propongo che, almeno fino al 2025, ai Consulenti finanziari autonomi con ridotto giro d'affari e con una struttura organizzativa minima, sia concessa una deroga circa gli oneri di compliance previsti per le attività dello stesso tipo ma di dimensioni superiori e che consenta ai Consulenti autonomi di sopravvivere o di avere il tempo sia per aiutare i propri clienti ad affrontare il cambiamento che per individuare, per sé stessi, una nuova occupazione se il loro giro d'affari non sarà, nel frattempo, diventato tale da poter sostenere ciò che è richiesto.

Per trasparenza preciso che ho scritto queste osservazioni in veste di "consumatore retail" perché, essendo prossimo alla pensione, l'aspetto professionale mi riguarda relativamente.

Grazie per l'attenzione

Tencarola 22 settembre 2017

Giorgio Canella